

Ordinanza n. 154/2026

OGGETTO: modifica temporanea alla circolazione stradale – in Savigliano - Motivazione: Esposizione felina internazionale presso ala comunale

IL COMANDANTE DEL CORPO

Vista la richiesta del 22/06/2026 pervenuta dalla Sig.ra Marina FERRARI, in nome e per conto della AFef Associazioni Feline Federate, con sede in TRENTO (TN), Via Catoni n. 117, Frazione Mattarello - PEC afef@pec.afef.eu - tendente ad ottenere la modifica temporanea alla circolazione stradale nei giorni 18, 19, 20 e 21 settembre 2026 per lo svolgimento di esposizione felina internazionale;

Ravvisata la necessità di disciplinare la circolazione stradale per consentire il regolare svolgimento della manifestazione predetta;

Atteso che, a far data dal 01/08/06, il servizio polizia municipale del comune di Savigliano è stato conferito all'UNIONE TERRE DELLA PIANURA, costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 con atto Rep. N. 21991 in data 19/06/06 tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano (CN) e che pertanto la predetta UNIONE TERRE DELLA PIANURA è divenuta titolare del presente procedimento amministrativo;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, nonché l'art. 30 dello Statuto dell'Unione Terre della Pianura, approvato dai Consigli Comunali di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano, rispettivamente con deliberazioni n° 14 del 30 maggio 2006, n° 22 del 13 giugno 2006 e n° 31 del 29 maggio 2006, che affidano ai dirigenti o ai responsabili degli uffici o dei servizi, tutte le funzioni che la legge non riserva espressamente agli organi politici o al direttore generale del comune.
- il D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento all'art. 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);
- Il Decreto Presidenziale Unione Terre della Pianura n. 1 del 31/01/2025, che attribuisce allo scrivente Comandante l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 107. D.lgs. 267/00 (TUEL), in relazione agli articolo 6 e 7 del d.lgs. 285/92 e s.m.i., nel territorio dell'Unione;

ORDINA

- 1) **la CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO**, per tutte le categorie di veicoli (Fig. II 46 Art. 116 del R.E. del Codice della Strada), eccetto autorizzati con pass
- 2) **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, (Fig. II 74 Art. 120 del R.E. del Codice della Strada, con pannello integrativo indicante la rimozione forzata), ambo i lati, esclusi veicoli autorizzati con pass

nella seguente area pubblica:

– **VIA MABELLINI**

PERIODO: 18 SETTEMBRE 2026 dalle ore 12,30 alle ore 17,00

21 SETTEMBRE 2026 dalle ore 9,30 alle ore 15,00

3) **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, (Fig. II 74 Art. 120 del R.E. del Codice della Strada, con pannello integrativo indicante la rimozione forzata), esclusi veicoli autorizzati con pass

- **PIAZZETTA MONVISO** (area rialzata)
- **VIA MABELLINI** (ambo i lati)

PERIODO: 19 SETTEMBRE 2026 dalle ore 08,00 alle ore 20,30

20 SETTEMBRE 2026 dalle ore 08,00 alle ore 20,30

4) **L'ISTITUZIONE DI N. 2 STALLI DI SOSTA TEMPORANEI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE** nella seguente area pubblica:

- **VIA MABELLINI**

PERIODO: 19 SETTEMBRE 2026 dalle ore 08,00 alle ore 20,30

20 SETTEMBRE 2026 dalle ore 08,00 alle ore 20,30

PRESCRIZIONI PER L'INTERESSATO

- Dovrà essere data preventiva e diffusa informazione ai residenti ed alle attività commerciali della zona;
- che i cartelli temporanei indicanti il divieto di sosta con rimozione siano posizionati almeno 48 ore prima della decorrenza del presente provvedimento
- La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere correttamente installata e, nel caso di segnaletica temporanea, successivamente rimossa a cura del soggetto richiedente e/o dell'Area Dirigenziale 2 – Tecnica – Settore 3° Lavori Pubblici, a seconda degli accordi intercorsi tra le parti, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D. Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495).

La presente ordinanza disciplina esclusivamente l'aspetto viabilistico relativo all'interferenza data dall'occupazione. Il richiedente dovrà munirsi di tutti i titoli autorizzatori necessari in relazione all'attività che andrà a svolgere.

La mancanza del titolo autorizzatorio di cui al punto precedente rende inefficace anche il dispositivo della presente ordinanza.

Gli agenti di polizia stradale di cui all'art 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento verrà notificato tramite PEC all'ufficio richiedente ed all'Area Dirigenziale 2 - Tecnica - Settore 3° Lavori Pubblici del Comune di Savigliano.

Savigliano, 10/09/2026

**Per il Comandante
Il Vice Comandante
Vice Comm. Silvio SASIA**